TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.Liq.Patr. n.

IL GIUDICE DELEGATO

letti i progetti dello stato passivo della liquidazione dei beni di s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili depositati dal liquidatore

rilevato che il liquidatore ha rimesso gli atti a questo giudice ai fini della definitiva formazione del passivo relativamente alle domande di ammissione cron. 8 presentata da e cron. 19 depositata dall', creditori le cui osservazioni non sono state condivise dal liquidatore;

valutate le osservazioni dei predetti creditori;

ritenuto, quanto alla domanda cron. 8 (tale la denominazione sociale risultante dai documenti prodotti, cui si fa riferimento in ragione della carente indicazione di cui alla domanda di ammissione), che le osservazioni vadano disattese, con conferma dell'ammissione del credito in via chirografaria nello stato passivo della società, come richiesto con la domanda di ammissione del 14.9.2021, per € 45.981,82, in quanto: -l'art. 14 *septies* c. 1 lett. c) e d) prevede che la domanda di partecipazione alla liquidazione debba recare l'indicazione della *causa petendi e* del titolo di prelazione eventualmente rivendicato, mentre nel caso di specie l'ammissione del credito con il privilegio di cui all'art. 2764 c.c. è stata sollecitata soltanto con le osservazioni al progetto di stato passivo, ciò che integra una inammissibile *mutatio libelli* rispetto all'originaria domanda di ammissione del credito chirografario, come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte nell'analogo rapporto tra la domanda ex art. 93 L.F. e le osservazioni ex art. 95 L.F. (Cass., sez. I civ., 19.3.2012, n. 4306; Cass., sez. I civ., 15.7.2011,

www.unijuris.it

n. 15702); a ciò si aggiunga che, trattandosi di privilegio speciale, ai sensi del citato art. 14 *septies* c. 1 lett. c) e d) era necessaria una indicazione quanto meno sommaria degli specifici beni sui quali si intendeva esercitare la prelazione, nel caso di specie mancante; -l'art. 14 *ter* c. 7 *bis* della L. 27.1.2012, n. 3 prevede che "*il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili*", ragione per cui, anche in ragione della natura solidale della responsabilità della società e dei soci, l'ammissione al passivo della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;

-ritenuto invece debbano essere condivise le osservazioni presentate dall'avv. la cui domanda è stata ritenuta inammissibile in quanto presentata l'8.10.2021 a fronte del termine ultimo dell'1.10.2021 fissato dal liquidatore, ai sensi dell'art. 14 *sexies* legge n. 3 del 2012, atteso che tale termine nella L. n. 3/2012 non è presidiato da alcuna decadenza e la domanda è stata presentata ben prima dell'inoltro ai creditori, da parte del liquidatore, del progetto di stato passivo (in questo senso questo Tribunale si è già pronunciato in fattispecie analoga);

ritenuto che i compensi pretesi dall'avv. siano congrui, ai sensi dell'art. 2233 c.c. e del D.M. n.55/2014, rispetto all'attività professionale documentata e che il credito debba essere ammesso in prededuzione per l'importo di € 4.255,28 (per l'attività professionale riferibile alla presente procedura, di cui € 2.745,00 per compenso, € 411,75 per rimborso forfetario spese generali, € 126,27 per CPA, € 722,26 per IVA, € 250,00 per esborsi), con il privilegio ex art. 2751 *bis* n. 2 c.c. per l'importo di € 4.758,00 (per l'attività professionale riferibile di cui € 3.750,00 per compenso, € 150,00 per CPA ed € 858,00 per IVA), in chirografo per l'importo di € 713,70 (per rimborso forfetario spese generali del 15%, non assistito da privilegio, CPA e IVA sullo stesso);

P.Q.M.

-dispone per la definitiva formazione dello stato passivo della liquidazione suindicata, come da progetti di stato passivo della società e dei soci depositati dal liquidatore con le variazioni proposte dall' in sede di osservazioni per il credito nei confronti della società e del socio sig o, condivise dal liquidatore, e con la seguente modifica al progetto relativo alla società: *cron. 19 : -ammesso in prededuzione per l'importo di € 4.255,28*

www.unijuris.it

(di cui € 2.745,00 per compenso, € 411,75 per rimborso forfetario spese generali, € 126,27 per CPA, € 722,26 per IVA, € 250,00 per esborsi); -ammesso con il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per l'importo di € 4.758,00 (di cui € 3.750,00 per compenso, € 150,00 per CPA ed € 858,00 per IVA); ammesso in chirografo per l'importo di € 713,70 (per rimborso forfetario spese generali, CPA e IVA sullo stesso);

-manda alla cancelleria per la comunicazione al liquidatore e a quest'ultimo per la comunicazione a tutti i creditori.

Udine, 15 gennaio 2021.

Il Giudice delegato
dott.ssa Annalisa Barzazi

www.unijuris.it